



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
23 OTTOBRE 2020**

Oggi ventitre ottobre duemilaventi alle ore 17.00, nella sede di Via Pisano 27, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Aquilia, per l'adeguamento dello statuto al D.lgs 117/2017.

L'assemblea si svolge con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, come previsto dal D.lgs 117/2017 art. 101 co.2, modificato dall'art. 32 del D.Lgs 105/2018, per l'adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili o l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. La scadenza entro cui operare in questa modalità semplificata è stata prorogata al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell'art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 dall'art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).

Sono presenti i tre membri del Consiglio Direttivo ed altri 16 associati in persona o per delega.

Il Presidente Marisa Levi dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

1. Modifiche di statuto per l'adeguamento al D.Lgs . 117/2017

Viene chiamata a fungere da segretario la socia M. Letizia D'Amicis, che accetta.

Il presidente informa l'assemblea sul D.lgs 117/2017, che istituisce un Registro Unico Nazionale per gli enti del terzo settore (RUNTS), nel quale gli enti iscritti ai registri regionali possono migrare, previo adeguamento dello Statuto ai requisiti della legge stessa. Se queste modifiche vengono fatte entro il 31 ottobre 2020, non richiedono le maggioranze dell'assemblea straordinaria né la presenza del notaio.

Il Presidente riferisce di essersi avvalso della consulenza del CSV, durante la quale è emerso che sarebbe opportuno apportare altre modifiche piuttosto consistenti, che richiederebbero però l'assemblea straordinaria. Si è quindi pensato in questo contesto di proporre solo le modifiche necessarie per adeguare lo statuto dell'associazione Aquilia ai requisiti richiesti dal D.lgs 117/2017, e di prevedere una assemblea straordinaria entro qualche mese per le altre modifiche.

Il Presidente illustra quindi le modifiche proposte per i diversi articoli dello statuto (I corrispondenti articoli di riferimento del decreto legislativo sono indicati in parentesi)

- Art. 1, art. 6.1 e art. 7.1 *Nella denominazione sociale inclusione dell'acronimo APS (v. art. 35 co.5).*

La modifica è approvata all'unanimità

- Art. 2 *inserimento delle attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità sociali (v. art. 5 co.1)*

Il Presidente propone l'inserimento delle attività di interesse generale indicate nelle lettere i, l, u dell'art.5 co. 1 del D.lgs 117/2017, come le più aderenti alle finalità e attività dell'Associazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

- Art. 3.3 *dopo la lettera c) inserire, fra i diritti dell'associato, i punti: d) diritto di esaminare i libri sociali, entro 7 giorni dalla data della richiesta al Consiglio Direttivo (Art. 15 co.3) ed e) diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea (Art. 29 co.2).*

La proposta è approvata all'unanimità.


M. Letizia D'Amicis

- Art. 3.4 Dopo il terzo periodo, inserire: "Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della successiva convocazione." (art. 23 co. 2 e 3)

La proposta è approvata all'unanimità.

- inserimento articolo 4 bis relativo alla qualità di volontario (Art. 17) "L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

La proposta è approvata all'unanimità.

- Art. 5.2 inserimento delle competenze inderogabili dell'assemblea (Art. 25 co.1)

"Più specificamente, l'Assemblea

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

La proposta è approvata all'unanimità.

- art. 5.3 all'ottavo capoverso, dopo "purché esterni all'ambito consiliare", inserire "e che non siano iscritti nel libro dei volontari"(Art. 17); alla fine del nono capoverso inserire "Il bilancio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017"

La proposta è approvata all'unanimità.

- art. 6.1 alla lettera l) sostituire "della legge 383/2000 con "del D.Lgs 117/2017". Nel capoverso dopo la lettera l), dopo "L'Associazione" inserire ",ai sensi dell'art.8 c.2 del D. Lgs 117/2017," e dopo "associati" inserire "amministratori, collaboratori o altri componenti di organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo." (art. 8 co.2)

-art. 7.3 inserimento dei libri sociali obbligatori (art. 15): sostituire il primo periodo con "L'associazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:"

dopo "libro degli associati" aggiungere "tenuto a cura del Consiglio Direttivo"

dopo "libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci" aggiungere "in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo";

La proposta è approvata all'unanimità.

- Art. 8.1 sostituire "a fini di utilità sociale" con "secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017".

La proposta è approvata all'unanimità.

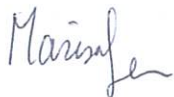


Lo Statuto nella sua nuova formulazione viene allegato al presente verbale e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00

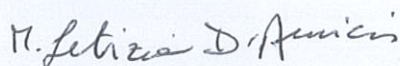
Il Presidente

Marisa Levi



Il Segretario

M. Letizia D'Amicis





STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE AQUILIA APS"



Art. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, ed in particolare ai sensi del D. Lgs 117/2017, come Ente del Terzo settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE AQUILIA APS", con sede legale in Verona, Via Pisano n. 27.

Art. 2

(Finalità)

2.1 - L'Associazione Aquilia – ente non commerciale senza fine di lucro – è una libera associazione, apolitica e aconfessionale, costituita con la specifica finalità di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone riguardano la valorizzazione della figura della donna all'interno della famiglia e della società, con la convinzione che l'apporto di essa è unico e insostituibile.

2.2 - Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione Aquilia intende svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

mediante la realizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- promuovere e svolgere attività formative, sportive, ludiche e ricreative per ragazze in ausilio all'azione educativa della famiglia;

- elaborare progetti, iniziative, corsi e ricerche su tematiche di attualità;

- organizzare incontri, momenti di studio e di sensibilizzazione inerenti la figura della donna;

- formare e aiutare le giovani donne a sviluppare competenze e abilità nella gestione della casa e del lavoro.

- svolgere e promuovere iniziative di volontariato e campi di lavoro in Italia e all'estero.

- organizzare corsi, convegni, seminari e conferenze per genitori, insegnanti e adulti interessati a tematiche legate alla famiglia e all'educazione;

- realizzare concorsi e progetti finalizzati alla promozione sociale della donna, con la possibilità di erogare borse di studio.

M. Aquilia

2.3 - L'associazione Aquilia può assumere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione delle sue finalità.

2.4 - Scopo dell'Associazione è poi anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano della famiglia, con particolare riferimento al ruolo della donna in essa. L'associazione può anche stabilire contatti a livello nazionale e internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

L'Associazione può, inoltre, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche e opuscoli con finalità divulgative.

2.5 - Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione Aquilia può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

2.6 - L'Associazione Aquilia si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai propri associati.

Art. 3 (Associati)

3.1 - Sono soci dell'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE AQUILIA APS" tutte le persone fisiche che, aderendo al presente statuto, abbiano fatto richiesta di iscrizione, abbiano vista accolta la propria domanda, abbiano versato la quota associativa e siano stati iscritti nell'apposito libro (vedi art. 3.4).

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

La durata della qualifica di associato è annuale, e va dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

3.2 - Sono istituite due categorie di soci:

- soci "ordinari", coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto e all'eventuale regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo;

- soci "sostenitori", coloro che abbiano versato somme di denaro o messo a disposizione dell'associazione, senza corrispettivo alcuno, la loro prestazione di beni o servizi di qualsiasi natura, allo scopo di sostenere le attività promosse dall'associazione;

3.3 - L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione attiva o passiva a ogni carica prevista dal medesimo;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali entro 7 giorni dalla data della richiesta al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15 c.3 del D.Lgs 117/2017;
- e) il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/2017;

il tutto senza limitazione alcuna.

3.4 - La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art. 7 punto 3 del presente statuto, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo, e viene meno alla data del 31 Agosto di ogni anno. Quanti desiderassero divenire Soci dell'associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto. Le domande di iscrizione sono esaminate ed eventualmente accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti dei



MJ
M.J. Aquilia

membri in carica. Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della successiva convocazione.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.



Art. 4

(Perdita della qualifica di socio)

4.1 - La qualifica di socio si perde:

- a) per conclusione dell'anno di durata (31 agosto)
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per rifiuto motivato del rinnovo associativo da parte del Consiglio Direttivo
- d) per esclusione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il socio escluso può proporre ricorso motivato all'Assemblea dei soci o al Collegio dei Probiviri. Sia l'Assemblea dei soci che il Collegio dei Probiviri hanno potere di deliberare sul ricorso.

La perdita di qualità di Associato non dà alcun diritto sui beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dagli associati stessi.

e) l'Associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 4bis

(Qualità di Volontario)

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 5

(Organi dell'Associazione)

5.1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore.

L'associazione, a necessità valutata dall'assemblea, potrebbe essere dotata, anziché del revisore, di un Collegio dei Revisori dei Conti e di un Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

5.2 - L'Assemblea è costituita dai soci, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

MJ
NLS Associati

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Il voto viene espresso per alzata di mano a meno che almeno 1/5 (un quinto) dei presenti o il Presidente dell'Assemblea non chiedano il voto segreto.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.

Spetta all'Assemblea approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed eleggere gli altri organi dell'Associazione.

Più specificamente, l'Assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione, da trasmettere ai soci con ogni mezzo di comunicazione, anche via telefono, fax o all'indirizzo di posta elettronica (se fornito dal socio), almeno dieci giorni prima della data fissata.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'avviso dovrà anche essere affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Sono ammessi a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro di cui all'art. 7, punto 3.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello Statuto a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari ai 2/3 (due terzi) degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro di cui all'art. 7, punto 3 del presente statuto, in prima convocazione. L'assemblea straordinaria può riunirsi in seconda convocazione solo se sono rispettate le stesse modalità di convocazione, la stessa maggioranza e lo stesso quorum costitutivo previsto per la prima convocazione; ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio; ogni socio può essere portatore di due deleghe.



Handwritten signature: M. D. Amici

L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione dovrà sciogliere l'associazione con il voto favorevole di 3/4 dei soci; il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n. 2.

Mediante affissione in apposita bacheca, presso la sede associativa, deve essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

5.3 - Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, è l'organo di amministrazione esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; essi devono comunque essere in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Vice Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con ogni mezzo semplice: telefono, fax o altro mezzo di trasmissione dati telematico.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

La votazione viene eseguita per alzata di mano.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Il Consiglio Direttivo, premesso che l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai propri associati, ha facoltà, in caso di particolare necessità, di nominare dei soggetti, individuati anche tra gli associati purché esterni all'ambito consiliare, e che non siano iscritti nel libro dei volontari, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione è di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto a una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito.

Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di novembre, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente. Il bilancio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017

5.4 - Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto e coordina l'attività associativa. Ha inoltre il dovere di convocare l'assemblea almeno una



M. D. Amici

volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni ordinarie sono assunte dal vice presidente.

5.5 - Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea fra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione.

Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

5.6 - Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere socio e non socio. Il controllo dallo stesso esercitato sarà di legalità e di correttezza contabile. Il Revisore deve redigere una relazione con i risultati delle verifiche effettuate. Deve poi presentare detta relazione all'Assemblea, in occasione della convocazione per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. La carica di revisore non è cumulabile con quella di Consigliere.

5.7 - Quando utile o necessario l'Assemblea nomina, eventualmente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri e dura in carica tre esercizi.

Il Collegio esamina il bilancio e la relazione allegata in vista dell'approvazione dell'assemblea e verifica la regolare tenuta dei libri e dei registri contabili.

Art. 6

(Patrimonio e Risorse)

6.1 - Il patrimonio dell'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE AQUILIA APS" è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- l) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, ai sensi dell'art.8 c.2 del D. Lgs 117/2017, ha il divieto di distribuire tra gli associati, amministratori, collaboratori o altri componenti di organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

6.2 - La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del



MJ
17/10/2017

patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

6.3 - I soci che abbiano receduto o siano esclusi o abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

(Disposizioni Finali)

7.1 - L' "ASSOCIAZIONE AQUILIA APS" ha sede in Verona, Via Pisano n. 27.

7.2 - L' Associazione è costituita a tempo indeterminato.

7.3 - L'associazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro di cassa;
- registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo

Per il buon funzionamento dell'associazione, se utile e opportuno, possono essere istituiti, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali i seguenti libri associativi:

- libro degli inventari e dei rendiconti.

7.4 - L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Settembre e al 31 Agosto di ogni anno.

Art. 8

(Scioglimento dell'Associazione)

8.1 - Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dalla assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà essere destinato secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 23 ottobre 2020

Marina

M. Letizia D. Audicini

Reg. in	INIZIAZIONE ENTRATA	UFFICIO DI VERONA
a data del timbro a calendario		
posto a lato		
Atti Privati Serie		
Liquidati €		

N° 4130

[Signature]

[Signature]

